

# Regolamento dei cimiteri di Lugano

del 17 dicembre 2012

Il Consiglio comunale di Lugano, richiamati gli artt. 107, 176 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 24 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), l'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan), il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme del 1° aprile 2015 (Regolamento pompe funebri), la Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC) e il relativo Regolamento di applicazione, gli artt. 95 e 104 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

risolve:

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 Definizione

I cimiteri sono luoghi destinati ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

### Art. 2 Campo di applicazione 1 2

- <sup>1</sup> Il Regolamento si applica ai cimiteri siti sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano:
  - "Alla Gerra", mapp. 687 e 703 RFD Lugano, sezione Lugano;
  - Barbengo, mapp. 687 RFD Lugano, sezione Barbengo;
  - Brè, mapp. 613 RFD Lugano, sezione Brè;
  - Breganzona, mapp. 363 RFD Lugano, sezione Breganzona;
  - Carabbia, mapp. 130 RFD Lugano, sezione Carabbia;
  - Castagnola, mapp. 478 e 479 RFD Lugano, sezione Castagnola;
  - Davesco-Soragno, mapp. 46 RFD Lugano, sezione Davesco-Soragno;
  - Gandria, mapp. 233 RFD Lugano, sezione Gandria;
  - "Pazzalino", mapp. 583 RFD Lugano, sezione Pregassona;
  - Villa Luganese, mapp. 11, 30 a 42 RFD Lugano, sezione Villa Luganese.
- <sup>2</sup> Il cimitero di proprietà dei Comuni di Paradiso e Lugano, ubicato al mapp. 162 RFD di Lugano, sezione Pazzallo, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Paradiso il 7 maggio 2007.
- <sup>3</sup> I rapporti tra la comunità islamica nel Canton Ticino e il Comune di Lugano inerenti al cimitero islamico, il genere e la durata delle

concessioni, come pure l'ammontare delle relative tasse, sono definiti in un'apposita convenzione, che andrà sottoposta per adozione all'organo legislativo.

### **Art. 3 Proprietà**

- <sup>1</sup> I cimiteri fanno parte dei beni amministrativi del Comune di Lugano e sono integralmente di sua proprietà; fanno eccezione alcuni mappali del cimitero di Villa Luganese.
- <sup>2</sup> L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella della concessione a tempo determinato.
- <sup>3</sup> Monumenti, lapidi, croci e ogni altro segno funerario (in seguito detti: opere funerarie) sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni per la durata delle medesime. Per gli oneri di manutenzione si rimanda agli artt. 28 e 29.

### **Art. 4 Amministrazione**

- <sup>1</sup> L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio, che la può delegare ai suoi servizi, in particolare al Servizio cimiteri.
- <sup>2</sup> Restano riservate le competenze di altre autorità, come pure quelle del medico designato.

### **Art. 5 Sorveglianza e manutenzione**

- <sup>1</sup> La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri spettano al Municipio, tramite i propri servizi o la collaborazione di ditte esterne.
- <sup>2</sup> È riservato il coinvolgimento dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) nei casi di manutenzioni straordinarie nei cimiteri di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC).

### **Art. 6 Aventi diritto**

- <sup>1</sup> Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:
  - a. domiciliate a Lugano al momento del decesso;
  - b. attinenti di Lugano;
  - c. non domiciliate a Lugano al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi di persone sepolte nei cimiteri elencati all'art. 2;
  - d. decedute nel territorio giurisdizionale di Lugano, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
- <sup>2</sup> Per quanto non previsto al cpv. 1, il Municipio decide caso per caso, applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica.
- <sup>3</sup> Di regola, i defunti domiciliati in vita nel Comune di Lugano sono sepolti nel cimitero del quartiere in cui si trova la loro abitazione.

## CAPITOLO II Norme di polizia

### Art. 7 Orari

- <sup>1</sup> Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale dei rispettivi cimiteri.
- <sup>2</sup> Il famedio sito presso il cimitero "Alla Gerra" è aperto solo per le cerimonie funebri autorizzate.

### Art. 8 Funzioni funebri

- <sup>1</sup> Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire di giorno; sono escluse di domenica e nei giorni festivi.
- <sup>2</sup> Nel caso in cui si preveda una forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia della Città di Lugano e il Servizio cimiteri.

### Art. 9 Lavori

Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 29 ottobre e il 2 novembre inclusi (ricorrenza dei morti).

## Accesso

### Art. 10 a) Modalità

- <sup>1</sup> Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi.
- <sup>2</sup> La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli:
  - adibiti alle funzioni funebri;
  - utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri;
  - impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.

### Art. 11 b) Età

I minori di 12 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.

### Art. 12 c) Animali

È vietato introdurre nei cimiteri animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani guida appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

### **Art. 13 Oggetti**

È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

### **Art. 14 Rifiuti**

- <sup>1</sup> Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.
- <sup>2</sup> Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in proprio i rifiuti.

### **Art. 15 Divieto di commercio**

Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari.

### **Art. 16 Regole comportamentali**

- <sup>1</sup> Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.
- <sup>2</sup> In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:
  - a. consumare cibi o bevande, fumare;
  - b. rimuovere, senza il consenso dei concessionari, fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
  - c. depositare attrezzi, vasi e oggetti;
  - d. riporre gli annaffiatori al di fuori dei luoghi espressamente previsti;
  - e. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali;
  - f. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;
  - g. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;
  - h. fotografare o filmare, senza preventiva autorizzazione, opere funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

### **Art. 17 Danni**

Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri ricordi funebri siti nei cimiteri.

## CAPITOLO III

### Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme edilizie e di manutenzione

#### Art. 18 Piani di utilizzazione

- <sup>1</sup> Il Municipio, tramite il Servizio cimiteri, allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle zone e dai rispettivi numeri.
- <sup>2</sup> I piani di utilizzazione sono consultabili presso il Servizio cimiteri.

#### Art. 19 Protezione beni culturali

I cimiteri e le opere funerarie designati beni culturali d'interesse cantonale e/o locale sono contemplati nelle norme di attuazione del piano regolatore applicate al rispettivo territorio (NAPR) giusta le disposizioni della LBC.

#### Art. 20 Obbligo minimo di edificazione

- <sup>1</sup> Le tombe devono almeno essere provviste di una targa con i dati delle persone decedute e delimitate da cordoli. In caso di inadempienza, si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
- <sup>2</sup> Per i casi di assistenza, cordoli e targa vengono forniti dal Comune.

#### Art. 21 Autorizzazioni edilizie

- <sup>1</sup> La richiesta di autorizzazione per:
  - a. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni;
  - b. intervento eccedente la manutenzione ordinaria (cambiamento della struttura);
  - c. rimozione di opere funerarie,deve essere presentata al Servizio cimiteri da ditte specializzate, per conto degli interessati, prima dell'intervento.
- <sup>2</sup> Per la posa di lapidi o monumenti, alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue dimensioni e dei materiali impiegati.
- <sup>3</sup> Il Servizio cimiteri, con il supporto del Dicastero Sviluppo territoriale, rilascia il proprio preavviso all'attenzione del Municipio per la relativa decisione.
- <sup>4</sup> Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure dell'autorizzazione da parte dell'UBC seguendo le procedure indicate dalla LBC, in specie quella della consultazione preliminare.
- <sup>5</sup> Al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale viene prelevata una tassa amministrativa stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dei servizi preposti al suo esame, nei limiti posti dal tariffario allegato al presente Regolamento quale inserto A.

### **Art. 22 Disposizione delle tombe e dei loculi**

- <sup>1</sup> L'occupazione dei posti delle tombe avviene di regola dall'estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.
- <sup>2</sup> Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall'alto verso il basso.

### **Art. 23 Carattere estetico e altezza**

- <sup>1</sup> L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area data in concessione, nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale nel contesto del cimitero in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze, segnatamente allorché le stesse rientrano nei beni culturali tutelati.
- <sup>2</sup> In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore a 1.50 m, ritenute come quelle addossate ai muri di cinta non possono oltrepassare l'altezza dei medesimi.  
Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta le peculiarità menzionate al cpv. 1.

### **Art. 24 Esecuzione delle opere funerarie**

- <sup>1</sup> I lavori di costruzione, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono essere eseguiti altrove, devono essere effettuati al di fuori dei cimiteri.
- <sup>2</sup> I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati e depositati al di fuori dei cimiteri.

### **Art. 25 Conformità**

- <sup>1</sup> Il Servizio cimiteri, con il supporto del Dicastero Sviluppo territoriale, esamina la conformità delle opere funerarie realizzate.
- <sup>2</sup> Il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per la messa in conformità, con la comminatoria della rimozione in caso di inadempienza. Le spese di rimozione sono a carico dei concessionari.
- <sup>3</sup> Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della LBC.

### **Art. 26 Piante e fiori**

- <sup>1</sup> Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.
- <sup>2</sup> I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o le altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.

- <sup>3</sup> In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, gli addetti del Servizio cimiteri provvedono al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.
- <sup>4</sup> Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

#### **Art. 27 Fondamenta**

- <sup>1</sup> Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.
- <sup>2</sup> In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, gli addetti del Servizio cimiteri o le ditte incaricate provvedono all'asestamento a spese dei concessionari.

#### **Manutenzione**

##### **Art. 28 a) In generale**

- <sup>1</sup> Le tombe, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre devono essere mantenuti in buono stato a cura e spese dei concessionari. Per interventi su opere funerarie tutelate è data la facoltà di beneficiare di sussidi ai sensi della LBC.
- <sup>2</sup> Le opere funerarie non devono essere di pericolo alla sicurezza delle persone, contrarie ai diritti di altri concessionari o al decoro dei cimiteri.
- <sup>3</sup> Per le opere funerarie tutelate, ai fini della loro conservazione è necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi di vigilanza previsti dalla LBC.
- <sup>4</sup> In caso di inadempienza, il Municipio fissa un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla manutenzione con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della revoca della concessione giusta l'art. 71.
- <sup>5</sup> Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, il Comune provvede a sue spese alla decorosa manutenzione dell'opera funeraria, riservata la procedura prevista all'art. 30.

##### **Art. 29 b) Cappelle di famiglia al cimitero "Alla Gerra"**

- <sup>1</sup> La manutenzione e il restauro della struttura delle cappelle di famiglia (parti murali, intonaci esterni, tetti, cancelli e ringhiere divisorie) sono eseguiti dal Comune a sue spese.
- <sup>2</sup> La manutenzione e il restauro interno (pavimenti, intonaci, tinteggiature, pitture murali, bassorilievi, statue, lapidi e altre opere ornamentali) devono essere eseguiti a cura e a spese dei concessionari. In caso di inadempienza, si applica la procedura indicata all'art. 28 cpv. 4.
- <sup>3</sup> Per la procedura di autorizzazione si rimanda all'art. 21 cpv. 4 e 5.

- <sup>4</sup> La procedura volta all'ottenimento di sussidi è regolata dalla LBC e dal relativo Regolamento di applicazione.

#### **Art. 30 Stato di abbandono**

- <sup>1</sup> Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Comune pubblica, per due volte, una grida sul Foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 6 mesi dalla prima grida. La stessa viene pure esposta per l'intero periodo all'albo comunale.
- <sup>2</sup> Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata, seguendo la procedura di cui agli artt. 71 e 72.

### **CAPITOLO IV**

## **Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali**

#### **Art. 31 Registro delle sepolture**

Il Municipio, per il tramite del Servizio cimiteri, tiene un registro contenente le seguenti informazioni riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali:

- cognome, nome, data di nascita e del decesso, paternità, nazionalità, attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio;
- cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri;
- tipo di concessione;
- data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti.

#### **Art. 32 Notifica**

Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al Servizio cimiteri.

#### **Art. 33 Composizione**

- <sup>1</sup> La composizione delle aree cimiteriali è desumibile dalla tabella allegata quale inserto B.
- <sup>2</sup> Il cimitero "Alla Gerra" dispone del famedio, edificio adibito a funzioni religiose, in particolare per la celebrazione di cerimonie funebri, il cui utilizzo è soggetto al pagamento di una tassa, stabilita dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A.

#### **Art. 34 Tombe semplici, doppie e tombe di famiglia**

- <sup>1</sup> Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di salme di defunti. Le tombe si distinguono in:
- a. tombe semplici, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa detta "di

sovrapposizione" fissata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A;

- b. tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di quattro defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui alla let. a);
  - c. tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata (sottostrutture in cemento o prefabbricate).
- <sup>2</sup> Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili, pure denominati "campi comuni", non è permessa la sovrapposizione di salme.

### **Art. 35 Cappelle di famiglia al cimitero "Alla Gerra"**

- <sup>1</sup> Le cappelle di famiglia, erette dal Comune prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono composte da sovrastrutture in cui sono collocati monumenti, statue, insegne funerarie, nonché da cripte, in cui vengono deposte le salme o le ceneri dei defunti della famiglia a cui sono intestate.
- <sup>2</sup> Il Municipio vi può autorizzare il deposito di salme, ceneri o resti di persone estranee alla famiglia, previo accordo del rappresentante legale.

### **Art. 36 Urne cinerarie**

Le urne cinerarie sono dei contenitori, portanti l'indicazione del nome del defunto, destinati alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, oppure nelle tombe.

### **Art. 37 Loculi cinerari**

- <sup>1</sup> I loculi cinerari sono delle nicchie poste, l'una sull'altra, in una parete, in cui vengono depositate le urne cinerarie.
- <sup>2</sup> Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici (fino a tre urne) o doppi (fino a sei urne).
- <sup>3</sup> Sulla lastra di chiusura, fornita dal Comune, sono unicamente menzionati cognome, nome, anno di nascita e di morte del/i defunto/i; possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Servizio cimiteri.
- <sup>4</sup> La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso devono essere eseguite da una ditta specializzata incaricata dai concessionari.

### **Art. 38 Loculi colombari**

- <sup>1</sup> I loculi colombari sono dei vani posti gli uni sugli altri, in cripte, o all'esterno, in una parete, in cui vengono adagiate le bare.

- <sup>2</sup> Gli stessi possono essere semplici o doppi; nel cimitero di Castagnola esistono i loculi colombari di famiglia. Sono applicabili per analogia i cpv. 3 e 4 dell'art. 37.
- <sup>3</sup> Essi sono dotati, a spese dei concessionari, di una vasca di contenimento di almeno 5 cm di altezza.

#### **Art. 39 Ossari**

Gli ossari sono delle strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spurgo.

#### **Camere ardenti**

##### **Art. 40 a) Definizione e scopo**

- <sup>1</sup> Le camere ardenti sono dei locali appositamente predisposti ad accogliere le salme dei defunti, domiciliati locali oppure no, prima della sepoltura o cremazione.
- <sup>2</sup> Nell'edificio sito al cimitero "Alla Gerra", destinato alle camere ardenti, vi sono pure i locali di vestizione, le celle frigorifere e di congelamento.

##### **Art. 41 b) Utilizzo**

- <sup>1</sup> L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere preventivamente richiesto al Servizio cimiteri.
- <sup>2</sup> Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta; nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno delle camere ardenti.
- <sup>3</sup> I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in luogo designato dal Servizio cimiteri.

##### **Art. 42 c) Visite e veglia**

Le visite e la veglia funebre possono avvenire, salvo eccezioni, negli orari di apertura del cimitero.

##### **Art. 43 d) Divieti**

- <sup>1</sup> Nelle camere è severamente vietato introdurre lumini, candele e altro materiale infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato per il trasporto o la preparazione della salma.
- <sup>2</sup> Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori.

#### **Art. 44 e) Ordine, danneggiamenti e furti**

- <sup>1</sup> I locali utilizzati devono essere lasciati in maniera decorosa. In caso di mancato ossequio, il Servizio cimiteri è autorizzato a far intervenire una ditta specializzata, addebitando alla ditta di onoranze funebri responsabile una tassa determinata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A.
- <sup>2</sup> Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà del Comune vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la struttura.
- <sup>3</sup> Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da terzi ad oggetti personali o furti perpetrati all'interno delle camere ardenti.

#### **Art. 45 f) Tasse**

Per l'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi vengono prelevate delle tasse, fissate dal Municipio mediante Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A, che prevede una tassa maggiorata per l'utilizzo delle camere ardenti, delle celle frigorifere e di congelamento da parte di persone non domiciliate e non attinenti.

### **Crematorio**

#### **Art. 46 a) Nozione, gestione**

- <sup>1</sup> Il crematorio, sito presso il cimitero "Alla Gerra", è il luogo in cui vengono incenerite le salme o i resti dei defunti.
- <sup>2</sup> Lo stesso è gestito dall'Associazione Ticinese di Cremazione (in seguito: Associazione), che lo ha realizzato a proprie spese su un'area del sedime cimiteriale datale in concessione da parte del Comune.
- <sup>3</sup> Il suo funzionamento è sottoposto ad un regolamento interno, riservati il rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente e di inquinamento atmosferico, nonché delle seguenti disposizioni.

#### **Art. 47 b) Condizioni**

- <sup>1</sup> L'Associazione ha il diritto di introdurre nel cimitero e nel crematorio le salme di persone defunte destinate alla cremazione.
- <sup>2</sup> La cremazione può avvenire in caso di presentazione dell'attestato di morte che ne autorizzi l'esecuzione; in caso di morte violenta segnalata dall'autorità giudiziaria è necessaria una sua specifica autorizzazione.

#### **Art. 48 c) Materiali**

Le onoranze funebri sono tenute a utilizzare materiali per le bare, per il loro rivestimento e per gli indumenti funebri che non nuocciano all'ambiente al momento della cremazione.

#### **Art. 49 d) Registro**

L'Associazione deve tenere uno speciale registro ove figurano i dati di stato civile della persona deceduta e la data della cremazione.

### **CAPITOLO V**

## **Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi**

#### **Art. 50 Autorizzazioni**

- <sup>1</sup> Nessuna sepoltura può essere eseguita senza l'autorizzazione del Municipio del comune in cui si è verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- <sup>2</sup> Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A.

### **Inumazioni**

#### **Art. 51 a) Definizione**

Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o, per le tombe di famiglia, in camere murate sotterranee.

#### **Art. 52 b) Fosse**

- <sup>1</sup> I lavori di scavo delle fosse sono di competenza del Servizio cimiteri e sono di regola appaltati a ditte esterne.
- <sup>2</sup> Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:
  - a. per adulti: cm 180-220 di lunghezza, cm 80-90 di larghezza (cm 160-180 per le tombe doppie) e cm 150 di profondità per una inumazione, cm 200 per due;
  - b. per bambini fino all'età di 5 anni: cm 130 di lunghezza, cm 70 di larghezza e cm 100 di profondità.
- <sup>3</sup> Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio al triplo di quelle semplici.
- <sup>4</sup> La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere funerarie deve essere di almeno 20 cm.

### Tumulazioni

#### **Art. 53**

Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri nei loculi.

### Bare

#### **Art. 54 a) Feretri**

Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il neonato morti al momento del parto.

#### **Art. 55 b) Materiale**

- <sup>1</sup> Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm; il rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.
- <sup>2</sup> Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei colombari, ivi compresi quelli delle cappelle di famiglia, le casse devono essere internamente rivestite in metallo e dotate di valvole di sfogo.

### Esumazioni

#### **Art. 56 a) Definizione**

Le procedure di esumazione consistono nel recupero dei resti di persone inumate o tumulate.

#### **Art. 57 b) Ordinarie**

- <sup>1</sup> Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
- <sup>2</sup> Le esumazioni devono essere fatte alla presenza di un rappresentante del Servizio cimiteri.

#### **Art. 58 c) Straordinarie**

- <sup>1</sup> Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente:
  - a. per ordine dell'autorità giudiziaria;
  - b. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;
  - c. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.
- <sup>2</sup> Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 let. a), nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'ufficio cantonale competente e senza la presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del Servizio cimiteri.

#### **Art. 59 c) Avviso**

L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione e disporre dei resti del defunto.

#### **Art. 60 d) Spese**

- <sup>1</sup> Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune.
- <sup>2</sup> Le spese di esumazione straordinarie, comprensive della tassa per la presenza dell'incaricato del Servizio cimiteri stabilita dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A, sono a carico dei richiedenti, ad eccezione di quelle relative alla necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri di cui all'art. 58 cpv. 1 let. b).

#### **Art. 61 e) Resti**

- <sup>1</sup> I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a meno che gli eredi o i rappresentanti non diano disposizioni diverse.
- <sup>2</sup> In caso di incompleta decomposizione della salma i resti devono essere cremati, riservato il caso di sepoltura in un'altra area cimiteriale.

#### **Art. 62 Spurghi**

- <sup>1</sup> Il Municipio dispone della facoltà di procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.
- <sup>2</sup> Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli interessati mediante comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti sono conosciuti, e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale negli altri casi.
- <sup>3</sup> I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dagli eredi entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del Comune, che ne può disporre liberamente.
- <sup>4</sup> Le spese di spurgo sono a carico del Comune.

## **CAPITOLO VI Concessioni**

#### **Art. 63 Tipologia**

Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni:

- a. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabile;
- b. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di 15 anni cadauna;

- c. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile ogni 30 anni;
- d. cappelle di famiglia al cimitero "Alla Gerra": 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo;
- e. loculi cinerari e colombari semplici e doppi: 99 anni, non rinnovabili;
- f. loculi colombari di famiglia al cimitero di Castagnola: 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

#### **Art. 64 Rilascio**

- <sup>1</sup> Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Servizio cimiteri una richiesta scritta.
- <sup>2</sup> Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 68), scadenza (art. 69) o revoca della concessione (art. 71).
- <sup>3</sup> La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa tassa giusta quanto stabilito dall'art. 65.

#### **Art. 65 Tasse**

- <sup>1</sup> Per le concessioni di cui all'art. 63 vengono prelevate delle tasse stabilite dal Municipio mediante apposita Ordinanza nei limiti del tariffario allegato quale inserto A. La gratuità è unicamente prevista per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o attinenti di Lugano.
- <sup>2</sup> Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate a Lugano o non attinenti di Lugano sono raddoppiate.
- <sup>3</sup> Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

#### **Art. 66 Limitazioni**

- <sup>1</sup> Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà, bensì un diritto di occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.
- <sup>2</sup> Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

#### **Art. 67 Rappresentante**

- <sup>1</sup> Entro il termine indicato dal Servizio cimiteri nell'atto di rilascio della concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.
- <sup>2</sup> Per le concessioni in essere, il termine è fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- <sup>3</sup> In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.
- <sup>4</sup> Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Servizio cimiteri.

### **Art. 68 Rinuncia**

- <sup>1</sup> La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Servizio cimiteri; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante.
- <sup>2</sup> Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso della tassa di concessione.

### **Art. 69 Scadenza e rinnovo**

- <sup>1</sup> La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Ad eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre dell'anno di scadenza.
- <sup>2</sup> Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Servizio cimiteri ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio ufficiale cantonale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza.
- <sup>3</sup> A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie. Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC e il relativo Regolamento di applicazione.

### **Revoca**

#### **Art. 70 a) In generale**

- <sup>1</sup> È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- <sup>2</sup> Il Municipio assegna un altro posto equivalente, ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

#### **Art. 71 b) Casi particolari**

- <sup>1</sup> La concessione può essere revocata mediante apposita decisione quando si è confrontati con una violazione dell'obbligo di manutenzione previsto agli artt. 28 e 29, del divieto di cessione della concessione giusta l'art. 66, oppure con una situazione di stato di abbandono prevista dall'art. 30.
- <sup>2</sup> La revoca giusta il capoverso 1 non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

#### **Art. 72 c) Intimazione**

Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio ufficiale cantonale.

#### **Art. 73 Assegnazione posti liberi**

- <sup>1</sup> I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune per l'assegnazione, previa esumazione/spurgo, deposizione dei resti nell'ossario comune e rimozione delle sovrastrutture.
- <sup>2</sup> Salvo i casi di spurgo, le spese di cui al cpv. 1 sono a carico del nuovo richiedente della concessione.
- <sup>3</sup> Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori a suo giudizio, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la LBC e il relativo Regolamento di applicazione.
- <sup>4</sup> Nel caso di riassegnazione di una cappella di famiglia presso il cimitero "Alla Gerra" il Comune procede per pubblico concorso, indicando come piede d'asta l'importo minimo di cui al tariffario allegato quale inserto A.

## **CAPITOLO VII Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 74 Esecutività**

Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF) e 349 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).

#### **Art. 75 Contravvenzioni**

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito con una multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile e/o penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo di demolizione a proprie spese.

#### **Art. 76 Contenzioso**

Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 77 Norma transitoria**

- <sup>1</sup> Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in applicazione del tariffario allegato quale inserto A.
- <sup>2</sup> Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti dei Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata prevista dall'art. 63 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in applicazione del tariffario allegato quale inserto A.
- <sup>3</sup> Sono riservati i casi di revoca delle concessioni contemplati agli artt. 70 e 71.

#### **Art. 78 Abrogazioni**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento sostituisce e annulla i regolamenti dei cimiteri e le relative tariffe degli allora Comuni di:
  - Barbengo, del 21 dicembre 1987;
  - Breganzona, del 28 febbraio 1994;
  - Carabbia, del 16 novembre 1989;
  - Davesco-Soragno, del 10 novembre 1978;
  - Gandria, del 5 settembre 1969, compreso il Regolamento dei colombari, pure del 5 settembre 1969, e il Regolamento dei cinerari, del 17 febbraio 1974;
  - Lugano, del 24 novembre 1914;
  - Villa Luganese, del 6/21 novembre 2000,come pure tutte le successive modifiche ai regolamenti sopra menzionati ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
- <sup>2</sup> È pure abrogato il Regolamento del Consorzio del Cimitero di Pazzalino (ex Comuni di Pregassona, Viganello e Cureggia), del 9 aprile 1998.

#### **Art. 79 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le vigenti leggi e regolamenti cantonali.

#### **Art. 80 Entrata in vigore 4**

L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante apposita Ordinanza dopo la ratifica da parte dell'autorità cantonale.



**Per il Consiglio comunale**

Il Presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

Maddalena Ermotti-Lepori

Lic. jur. M. Delorenzi

Luana Casella

Stefano Gilardi

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2012.  
Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2012 e il  
4 febbraio 2013.  
Approvato dalla Sezione degli enti locali l'8 aprile 2013.

**Allegati:**

- 1 Tariffario
- 2 Composizione aree cimiteriali

## TARIFFARIO

### 1. Tasse diverse

Descrizione	Minimo	Massimo
Rilascio autorizzazione edilizia (art. 21)	30.- Fr.	200.- Fr.
Utilizzo Famedio (art. 33 cpv. 2)	100.- Fr.	150.- Fr.
Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 34 cpv. 1 lett. a e b.)	100.- Fr.	300.- Fr.
Carta di passo per ceneri (art. 50 cpv. 2)	20.- Fr.	40.- Fr.
Carta di passo per salme e resti di salme (art. 50 cpv. 2)	100.- Fr.	200.- Fr.
Presenza incaricato Servizio cimiteri (art. 60 cpv. 2)	100.- Fr.	150.- Fr.

### 2. Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 44 cpv. 1, 45)

Descrizione	Minimo	Massimo
<b>Camera ardente</b>		
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	100.- Fr./giorno	150.- Fr./giorno
<i>Altri</i>	120.- Fr./giorno	170.- Fr./giorno
<b>Cella frigorifera</b>		
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	80.- Fr./giorno	130.- Fr./giorno
<i>Altri</i>	100.- Fr./giorno	150.- Fr./giorno
<b>Cella di congelamento</b>		
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	150.- Fr./giorno	200.- Fr./giorno
<i>Altri</i>	170.- Fr./giorno	220.- Fr./giorno
<b>Locale di vestizione</b>	70.- Fr.	120.- Fr.
<b>Pulizia camera ardente</b>	90.- Fr.	140.- Fr.

## 3. Tasse di concessione (Capitolo VI)

Sepulture nei campi comuni	Durata concessione	minimo	massimo
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	20 anni	gratuito	
<i>Altri</i>	20 anni	200.- Fr./m <sup>2</sup>	600.- Fr./m <sup>2</sup>

Tombe semplici e doppie	Durata concessione	minimo	massimo
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	30 anni	400.- Fr./m <sup>2</sup>	1'200.- Fr./m <sup>2</sup>
	rinnovo di 15 anni (max. 2 volte)	200.- Fr./m <sup>2</sup>	600.- Fr./m <sup>2</sup>
<i>Altri</i>	30 anni	800.- Fr./m <sup>2</sup>	2'400.- Fr./m <sup>2</sup>
	rinnovo di 15 anni (max. 2 volte)	400.- Fr./m <sup>2</sup>	1'200.- Fr./m <sup>2</sup>

Tombe di famiglia	Durata concessione	minimo	massimo
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>	60 anni	1'600.- Fr./m <sup>2</sup>	3'200.- Fr./m <sup>2</sup>
	rinnovo ogni 30 anni	800.- Fr./m <sup>2</sup>	1'600.- Fr./m <sup>2</sup>
<i>Altri</i>	60 anni	3'200.- Fr./m <sup>2</sup>	6'400.- Fr./m <sup>2</sup>
	rinnovo ogni 30 anni	1'600.- Fr./m <sup>2</sup>	3'200.- Fr./m <sup>2</sup>

Cappelle di famiglia al cimitero "Alla Gerra"	Durata concessione	minimo	massimo
	99 anni	30'000.- (piede d'asta)	-
	rinnovo di 99 anni	30'000.-	40'000.-

Loculi cinerari	Durata concessione	minimo	massimo
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>			
Semplici	99 anni	700.- Fr.	1'000.- Fr.
Doppi	99 anni	1'000.- Fr.	1'300.- Fr.
<i>Altri</i>			
Semplici	99 anni	1'400.- Fr.	2'000.- Fr.
Doppi	99 anni	2'000.- Fr.	2'600.- Fr.

Loculi colombari	Durata concessione	minimo	massimo
<i>Domiciliati e/o attinenti</i>			
Semplici	99 anni	2'000.- Fr.	3'000.- Fr.
Doppi	99 anni	3'000.- Fr.	4'500.- Fr.
di famiglia al cimitero di Castagnola	99 anni	6'000.- Fr.	9'000.- Fr.
	rinnovo di 99 anni	6'000.- Fr.	9'000.- Fr.
<i>Altri</i>			
Semplici	99 anni	4'000.- Fr.	6'000.- Fr.
Doppi	99 anni	6'000.- Fr.	9'000.- Fr.
di famiglia al cimitero di Castagnola	99 anni	12'000.- Fr.	18'000.- Fr.
	rinnovo di 99 anni	12'000.- Fr.	18'000.- Fr.

**COMPOSIZIONE AREE CIMITERIALI**

Allegato 2

	Alla Gerra	Barbengo	Brè	Breganzona	Carabbia	Castagnola	Davesco-Soragno	Gandria	Pazzalino	Villa Luganese
<b>Campi “comuni”</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Tombe semplici</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Tombe doppie</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Tombe di famiglia</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Cappelle di famiglia “alla Gerra”</b>	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Loculi cinerari semplici</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Loculi cinerari doppi</b>	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<b>Loculi colombari semplici</b>	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
<b>Loculi colombari doppi</b>	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Loculi colombari di famiglia Castagnola</b>	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	-
<b>Ossario</b>	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
<b>Camere ardenti</b>	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI



---

## Note

- 1 Sulla base dell'art. 5 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla del 27 giugno 2012, pubblicato sul FU 54/2012 del 6 luglio 2012, gli attuali regolamenti comunali di Lugano sono automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune.
- 2 Cpv. 3 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali, con ris. no. 137-RE-12251, del 8 aprile 2013.
- 3 Cpv. 2 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-12251, del 8 aprile 2013.
- 4 Nella seduta del 8 maggio 2013 il Municipio ha risolto l'entrata in vigore per il 1° giugno 2013.